



CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Art. 162-ter codice privacy

Sanzioni nei confronti di fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico

La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32-bis, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da venticinquemila euro a centocinquantomila euro. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32-bis, comma 2, e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da centocinquanta euro a mille euro per ciascun contraente o altra persona nei cui confronti venga omessa o ritardata la comunicazione di cui al medesimo articolo 32-bis, comma 2. Non si applica l'articolo 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 non puo' essere applicata in misura superiore al 5 per cento del volume d'affari realizzato dal fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione della violazione amministrativa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 164-bis, comma 4. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32-bis, comma 7, e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro. Le medesime sanzioni di cui al presente articolo si applicano nei confronti dei soggetti a cui il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico abbia affidato l'erogazione dei predetti servizi, qualora tali soggetti non abbiano comunicato senza indebito ritardo, al fornitore, ai sensi dell'articolo 32-bis, comma 8, le informazioni necessarie ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 32-bis.

Versione in vigore dal 1 giugno 2012 secondo Normattiva, non più in vigore dal 19 settembre 2018 · versione 30

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice in materia di protezione dei dati personali
Estremi	Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Parte	III — Tutela dell'interessato e sanzioni
Titolo	III — Sanzioni

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/codice-in-materia-di-protezione-dei-dati-personali/art-162-ter-sanzioni-nei-confronti-di-fornitori-di-servizi-di-comunicazione/versione/30>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it